



2024/3073

19.12.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 187/2024

del 23 settembre 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/3073]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/749 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/762 della Commissione, del 1° marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/778 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/780 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e carpe, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/781 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients & Flavours Ltd.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L, 2024/749, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/749/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/762, 4.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/762/oj.

⁽³⁾ GU L, 2024/777, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/777/oj.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/778, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/778/oj.

⁽⁵⁾ GU L, 2024/780, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/780/oj.

⁽⁶⁾ GU L, 2024/781, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/781/oj.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/794 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e ai suinetti di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Victory Enzymes GmbH) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/786 della Commissione, del 6 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Delacon Biotechnik GmbH) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione, del 7 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della tintura di pino ottenuta da *Pinus sylvestris* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/824 della Commissione, dell'8 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della tintura di genziana ottenuta da *Gentiana lutea* L. come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽¹⁰⁾.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/780 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043 ⁽¹¹⁾, (UE) 2017/1906 ⁽¹²⁾ e (UE) 2018/327 ⁽¹³⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/781 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 ⁽¹⁴⁾ e (UE) n. 1365/2013 ⁽¹⁵⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.
- (13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 559 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - "560. **32024 R 0749:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/749 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/749, 1.3.2024)
 561. **32024 R 0762:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/762 della Commissione, del 1° marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di

⁽⁷⁾ GU L, 2024/794, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/794/oj.

⁽⁸⁾ GU L, 2024/786, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/786/oj.

⁽⁹⁾ GU L, 2024/806, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/806/oj.

⁽¹⁰⁾ GU L, 2024/824, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/824/oj.

⁽¹¹⁾ GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63.

⁽¹²⁾ GU L 269 del 19.10.2017, pag. 33.

⁽¹³⁾ GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7.

⁽¹⁴⁾ GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31.

sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/762, 4.3.2024)

562. **32024 R 0777:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/777, 6.3.2024)
563. **32024 R 0778:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/778 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) (GU L, 2024/778, 6.3.2024)
564. **32024 R 0780:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/780 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e carpe, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327 (GU L, 2024/780, 6.3.2024)
565. **32024 R 0781:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/781 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients & Flavours Ltd.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013 (GU L, 2024/781, 6.3.2024)
566. **32024 R 0794:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/794 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e ai suinetti di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Victory Enzymes GmbH) (GU L, 2024/794, 6.3.2024)
567. **32024 R 0786:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/786 della Commissione, del 6 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Delacon Biotechnik GmbH) (GU L, 2024/786, 7.3.2024)
568. **32024 R 0806:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/806 della Commissione, del 7 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della tintura di pino ottenuta da *Pinus sylvestris* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/806, 8.3.2024)
569. **32024 R 0824:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/824 della Commissione, dell'8 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della tintura di genziana ottenuta da *Gentiana lutea* L. come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L, 2024/824, 11.3.2024)";
2. il testo dei punti 2zzf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione), 2zzy (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione), 138 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione), 228 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione) e 257 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione) e del punto 1zzzzx (Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione), secondo trattino (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione), è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/749, (UE) 2024/762, (UE) 2024/777, (UE) 2024/778, (UE) 2024/780, (UE) 2024/781, (UE) 2024/794, (UE) 2024/786, (UE) 2024/806 e (UE) 2024/824 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. EIDE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.